



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

25 - 2020 - 6 - 116

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2020, n. 6

Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

## Art. 1

### Finalità

1. La Regione garantisce ai professionisti sanitari di area medica l'accesso ad adeguati percorsi di formazione, di didattica, di assistenza e ricerca, favorendo la loro permanenza nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

2. Le scuole di specializzazione, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, suddivisi in aree e classi, sono individuati con decreto interministeriale (MIUR e Ministero della salute), n. 68 del 4 febbraio 2015, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le scuole di specializzazione si avvalgono, inoltre, della collaborazione delle cosiddette "reti formative" costituite:

- a) dalle strutture di sede della scuola di specializzazione;
- b) dalle strutture collegate che concorrono al completamento della rete formativa;
- c) dalle strutture complementari tra le quali le strutture di supporto pubbliche e private a seguito della stipula di specifiche convenzioni.

4. Le scuole di specializzazione possono avvalersi anche di strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere.

5. Le scuole di specializzazione e le reti formative sono accreditate in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

## Art. 2

### Oggetto

1. La Regione promuove interventi a sostegno della formazione in ambito sanitario, con particolare riferimento alla formazione specialistica dei medici.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge garantiscono la copertura continuativa dei fabbisogni professionali del servizio sanitario regionale attraverso:

- a) l'incentivazione del percorso formativo specialistico dei medici nelle branche specialistiche di maggiore bisogno secondo le risultanze della rilevazione annuale e triennale effettuata dalla Regione nei termini previsti dalla normativa vigente;
- b) l'incentivazione all'utilizzo delle procedure, modalità e strumenti di rilevazione del fabbisogno inerente alle diverse aree del SSR da parte dei servizi competenti;

- c) lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra la Regione, le scuole di specializzazione riconosciute e accreditate, le strutture del SSR e le università sede di scuola di specializzazione, anche al fine di inserire le strutture del SSR nella rete formativa interregionale delle scuole di specializzazione.

3. La Giunta regionale determina e aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici specialisti nell'ambito del SSR, tenuto conto:

- a) della programmazione regionale, annuale e pluriennale, in materia di sanità e delle carenze di professionalità specialistiche rilevate nell'ambito del SSR;
- b) delle rilevazioni dei fabbisogni di personale sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE).

### Art. 3

#### Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

1. La Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli statali, già previsti dal titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 368 del 1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, determina ogni anno, entro il 30 aprile, le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula, con le università e le altre strutture accreditate, associate, parificate e riconosciute per la stipula dei contratti di formazione specialistica finalizzati alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina e presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di interesse, protocolli di intesa che possono anche prevedere l'inserimento delle strutture del SSR nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione.

4. In attuazione dei protocolli previsti dal comma 3, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede delle scuole di specializzazione di interesse e con le strutture sanitarie della rete formativa ad essa collegate, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti e le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai contratti aggiuntivi regionali.

5. I finanziamenti sono erogati entro il 31 dicembre di ogni anno alle università sede di scuola di specializzazione e alle altre strutture che destinano i benefici ai medici ammessi alle scuole di specializzazione delle rispettive facoltà di medicina e chirurgia, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6.

Art. 4

Requisiti per l'accesso ai contratti aggiuntivi regionali

1. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici abilitati all'esercizio della professione utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 368 del 1999, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano stati residenti in Sardegna per almeno dieci anni, anche non continuativi, nel ventennio precedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
- b) non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), o ai sensi della presente legge, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.

2. Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, prima dell'immatricolazione presso l'università, sottoscrive presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'impegno a prestare la propria attività secondo le modalità previste dall'articolo 5.

3. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 2 precludono l'accesso del medico al contratto aggiuntivo regionale.

Art. 5

Obblighi dei medici

1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale:

- a) consegua il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto di formazione specialistica aggiuntivo;
- b) svolga la propria attività professionale di formazione specialistica, per tutta la durata del contratto, presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione autonoma della Sardegna e dalle università e dagli enti convenzionati come stabilito negli appositi protocolli d'intesa annuali;
- c) si impegna a prestare la propria attività lavorativa per cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del SSR ovvero presso le università degli studi della Sardegna.

2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa quinquennale di cui al comma 1, lettera c), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR o dalle università con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.

Art. 6

Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali

1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi e stipuli nel triennio successivo un nuovo contratto di formazione specialistica o che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), restituisce il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente legge si applica ai contratti aggiuntivi stipulati a decorrere dall'anno accademico 2020-2021.

2. La legge regionale n. 5 del 1992 continua ad applicarsi ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi stipulati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al completamento del ciclo di studi al quale si riferiscono.

3. La legge regionale n. 5 del 1992 continua ad applicarsi alle borse di studio per la frequenza alla scuola di specializzazione dei veterinari e dei non medici fino al riordino della relativa disciplina.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 5.000.000. Ai predetti oneri si fa fronte mediante pari incremento delle risorse allocate nel capitolo SC02.1118 missione 13 - programma 07 - titolo 1.

2. Nel bilancio di previsione 2020-2022, sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118	
2020 (cassa e competenza)	euro 5.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024	
2020 (cassa e competenza)	euro 5.000.000

3. A decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse

annualmente stanziare in bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1 cap. SC02.1118.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).